



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 3 – Risorse Umane e Servizi Sociali
Ufficio Segreteria del Sindaco
Prot. n. **93080** del **10 novembre 2020**

OGGETTO: Dott.ssa Iovannone Santoni Erika – Art. 90 del T.U.E.L. - Modifica decreto nomina prot. n. 96162/2019.

IL SINDACO

Visto l'art. 90 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato ed integrato dal D. L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, il quale testualmente recita:

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
- 3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.

Visto l'art. 28 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di GM n. 181 del 24 ottobre 2019, con il quale la previsione di legge sopra riportata è stata fatta propria dall'Ente;

Vista la Deliberazione di GM n. 101 del 15 giugno 2017 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente, istituendo, tra l'altro, l'ufficio di Staff del Sindaco;

Preso atto che il succitato art. 28, comma 4, del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi prevede che tali collaboratori siano nominati direttamente dal Sindaco con proprio decreto previa attestazione di copertura finanziaria del Dirigente del Bilancio dei servizi finanziari demandando al Dirigente cui fa capo la Segreteria del Sindaco la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale e la gestione amministrativa del predetto personale (ferie, permessi, controllo assenze/presenze, assenza per malattia...), nonché al Dirigente del Servizio risorse umane gli adempimenti successivi;

Considerato che il comma 7 del medesimo art. 28 stabilisce che detti incarichi sono conferiti *intuitu personae* e che “l’elemento fiduciario, che sta alla base dell’assunzione del collaboratore, deve permanere nel corso del rapporto di lavoro e il venir meno dello stesso costituisce motivazione idonea a giustificare la risoluzione del contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione; di conseguenza, l’incarico de quo può essere revocato in ogni tempo, secondo la procedura prevista per la sua instaurazione, ossia con decreto del Sindaco, di propria iniziativa o a seguito di richiesta motivata dell’Assessore di riferimento”;

Visto che la Dott.ssa Erika Iovannone Santoni, giusto decreto prot. n. 96162/2020, è stata assunta a far data dal 1 novembre 2019, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, inquadrata in categoria D1, full time, per una durata pari al mandato sindacale, al fine di rispondere all’esigenza di disporre, presso l’ufficio di Staff del sindaco, di personale di fiducia per lo svolgimento di mansioni tipiche e proprie dell’attività di supporto all’organo politico per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, riguardanti, nello specifico, la segreteria del Sindaco;

Visto il contratto di lavoro del 6 novembre 2019, che prevede tra le attività di supporto all’organo politico che la dipendente debba svolgere quelle rientranti nella cura delle relazioni interne ed esterne;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 10/9/2020, successivamente modificata con Deliberazione di G.C. n. 119 del 24/9/2020, con le quali è stata adottata la nuova macrostruttura dell’Ente, prevedendo, tra l’altro, che l’Ufficio Avvocatura sia alle dirette dipendenze del Sindaco;

Visto il curriculum vitae agli atti dell’Ufficio della Dott.ssa Erika Iovannone Santoni;

Ritenuto far rientrare tra le funzioni di supporto all’organo politico come attività di indirizzo e di controllo, insistenti in capo al Sindaco, esclusivamente quelle afferenti all’Avvocatura Comunale con precipuo riferimento alla cura delle relazioni interne ed esterne, così come da contratto sopra richiamato, onde consentire una più efficiente e funzionale esplicitazione del diretto rapporto tra il rappresentate legale dell’Ente e l’Ufficio Avvocatura;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il precedente decreto di nomina prot. n. 96162/2020, nella sola parte inerente le attività che la dipendente Dott.ssa Erika Iovannone Santoni dovrà espletare, individuandone il contenuto;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DECRETA

1. per le motivazioni meglio descritte in premessa, che qui s’intendono ripetute e trascritte, la modifica al decreto sindacale prot. n. 96162/2020, a seguito del quale è stata assunta la Dott.ssa Erika Iovannone Santoni ai sensi dell’art. 90, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 28 del vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, full time, nella sola parte relativa alle funzioni che la dipendente dovrà svolgere e che di seguito specificatamente si riportano: *“funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo facenti capo al Sindaco, esclusivamente afferenti all’Avvocatura Comunale con precipuo riferimento alla cura delle relazioni interne ed esterne, così come da contratto in narrativa richiamato, onde*

consentire una più efficiente e funzionale esplicitazione del diretto rapporto tra il Rappresentate Legale dell'Ente e l'Avvocatura Comunale”;

2. La conferma, per il resto, di tutto quanto precedentemente stabilito con il citato decreto prot. n. 96162/2020, specificando che resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale;
3. La notifica del presente decreto all'interessato, all'organismo Indipendente di Valutazione, al Dirigente dei Servizi Finanziari ed al Dirigente del Servizio 3;
4. L'invio di copia del presente atto al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti dell'Ente per opportuna conoscenza, nonché all'Ufficio “Redazione Sito” per la relativa pubblicazione.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco